

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 28 novembre 2025, n. 294

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, art.12 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile agrivoltaico sito nel Comune di Brindisi (BR), di potenza nominale prevista pari a 27,1 MWe, denominato "Marrade Castro - Impianto agrivoltaico nel Comune di Brindisi in località Maffei", nonché delle opere e infrastrutture connesse strettamente funzionali alle precedenti ricadenti nel Comune di Brindisi (BR).

Società proponente: LIGHTSOURCE RENEWABLE ENERGY ITALY SPV 10 S.r.l., Via G. Leopardi n. 7 20123 Milano Cod. Fis. e P. IVA 11015610964.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica ing. Francesco Corvace, su istruttoria del Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili

PREMESSO CHE, nell'ordinamento eurounitario ed italiano si segnalano, in materia energetica:

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, che ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016, che ha ratificato gli accordi di Parigi (COP 21), già ratificati il 4 ottobre 2016 dall'Unione Europea;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il quarto pacchetto comunitario "energia" del giugno 2019 composto da una direttiva (direttiva sull'energia elettrica, 2019/944/UE) e tre regolamenti (regolamento sull'energia elettrica, 2019/943/UE, regolamento sulla preparazione ai rischi, 2019/941/UE, e regolamento sull'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), 2019/942/UE);
- Il quinto pacchetto energia, "Pronti per il 55 %", pubblicato il 14 luglio 2021 con l'obiettivo di allineare gli obiettivi energetici dell'UE alle nuove ambizioni europee in materia di clima per il 2030 e il 2050;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la D.G.R. del 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la Legge 79/2022 di conversione del D.L. 36/2022 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", cosiddetto Decreto PNRR 2;
- Il Regolamento UE 2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune";
- il D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con Legge 2 febbraio 2024, n. 11 recante "disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023";
- il D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, "Ulteriori

- disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";
- Il DM 21 giugno 2024. "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili";
 - il D.L. 63/2024, convertito in Legge 12 luglio 2024 n. 101, ha introdotto disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale; le limitazioni riferite all'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra (rif. art.5) non si applicano ai progetti per i quali sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi;
 - La D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale";
 - Il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 sulla "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118"; Per le procedure in corso *ratione temporis* continua ad applicarsi l'art. 12 del D. Lgs. 387/2003, non avendo il proponente esercitato facoltà di applicazione della normativa sopraggiunta;

ATTESO CHE:

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12 come da ultimo modificato dal Decreto Legge 24 febbraio 2023 n. 13 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023 n. 41, dalla Regione;
- il Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- il Decreto Legislativo n. 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" che ha integrato il quadro regolatorio ed autorizzativo delle FER;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall'art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione

- e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
 - ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;
 - con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104:
 - è stato introdotto (art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006) il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale secondo cui *"... nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso ..."*;
 - è stato rivisto l'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, definendo di competenza statale *"... gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 10 MW, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale ..."*;
 - la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28 "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica", in applicazione dei principi di efficientamento e di riduzione delle emissioni climalteranti e al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, ha disciplinato le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici;
 - con DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 "Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo" sono stati aggiornati e ridefiniti gli incombeni in capo ai proponenti di FER;
 - con DGR 17 luglio 2023, n. 997 la giunta regionale pugliese ha espresso il proprio "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia" attesa la rinnovata strategicità rivestita dal tema dell'incremento della produzione e dell'uso delle fonti rinnovabili, per gli obiettivi di decarbonizzazione raggiungibili anche con la penetrazione dell'idrogeno tra le FER;
 - con D.G.R. 7 luglio 2025, n. 933 si è provveduto alla approvazione delle "Linee guida per la disciplina del procedimento di Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione e stoccaggio di energia elettrica da fonte rinnovabile".

RILEVATO CHE:

- con nota del 24/09/2020, acquisita al prot. n. 6600 del 25/09/2020, la **Lightsource Renewable Energy Italy SPV 10 S.r.l.**, (di seguito "Società" o "proponente") trasmetteva alla Sezione regionale istanza telematica di Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs n.387/2003 per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto, acquisita dal sistema telematico con il **Cod. Id. TKVYFW1**. Contestualmente, con nota in atti al prot. provinciale n. 24538 del 21/09/2020, presentava istanza di PAUR ex art. 27bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. presso la Provincia di Brindisi (da ora, "Provincia");
- questa Sezione con nota del 27/11/2020, acquisita al prot. n. 8485, dopo aver proceduto alla verifica

formale della documentazione allegata all'istanza di Autorizzazione Unica, inviata tramite la procedura telematica del portale istituzionale "Sistema Puglia", riscontrava la presenza di anomalie formali, comunicate alla società proponente mediante "*Richiesta di integrazioni ai fini della procedibilità*", invitando la stessa a fornire le integrazioni richieste nel termine di 30 giorni;

- questa Sezione nell'ambito della medesima nota, preso atto della trasmissione dell'istanza per l'avvio del procedimento di PAUR alla Provincia di Brindisi (21/09/2020), invitava la Società Proponente a depositare sul portale istituzionale dell'Autorità Provinciale competente tutta la documentazione, comprensiva di quella richiesta ad integrazione ai fini dell'Autorizzazione Unica con nota prot. n. 8485 del 27/11/2020;
- la Società, con nota del 23/12/2020, comunicava a mezzo pec l'impossibilità a caricare la documentazione progettuale richiesta dalla Scrivente con la nota prot. n. 8485 del 27/11/2020 sul portale Sistema Puglia, allegando pertanto un link dal quale sarebbe stato possibile scaricare la stessa. Con la medesima nota la Società comunicava che la documentazione allegata risultava ancora carente di alcuni documenti quali il Certificato di destinazione urbanistica e il benestare del gestore di rete Terna S.p.A.;
- la Provincia, quale Autorità Competente, con nota prot. n. 367 del 7/01/2021, acquisita al prot. n. 84 del 7/01/2021, comunicava l'avvenuta pubblicazione della documentazione ai fini PAUR per il progetto di cui all'oggetto, invitando gli Enti interessati in indirizzo a verificare l'adeguatezza e completezza della stessa e a comunicare alla Società proponente l'eventuale richiesta di integrazione documentale, nel termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della nota;
- la Società proponente con note del 29/12/2020, acquisite ai prot. nn. 9378 e 343 del 14/01/2021 trasmetteva la comunicazione dell'avvenuto deposito sul portale istituzionale "Sistema Puglia" della documentazione richiesta ad integrazione da questa Sezione con nota prot. n. 8485 del 27/11/2020;
- la Società proponente con nota del 23/01/2021, acquisita al prot. n. 760 del 25/01/2021, informava questa Sezione che il progetto delle opere di rete, validato dal gestore di rete competente Terna S.p.A. in data 14/01/2021, prevedeva modifiche nella soluzione di connessione precedentemente individuata (consistenti nella sostituzione dello stallo a 150 kV precedentemente assegnato, condiviso con altri produttori, all'interno SE 380/150 kV "Brindisi Sud", nonché la modifica del tracciato del cavidotto AT a 150 kV di collegamento tra la Sottostazione di Trasformazione 30/150 kV e il suddetto stallo di arrivo nella SE 380/150 kV "Brindisi Sud" e lieve spostamento della Sottostazione di Trasformazione 30/150 kV); nell'ambito della medesima nota comunicava la necessità di aggiornare e trasmettere gli elaborati oggetto di modifica;
- la Società con nota del 5/02/2021, acquisita al prot. n. 1238 del 5/02/2021, depositava sul portale istituzionale "Sistema Puglia" la documentazione aggiornata in riscontro a quanto sopra rappresentato, senza che la stessa fosse pubblicata sul portale della Provincia competente;
- questa Sezione con nota prot. n. 1284 del 08/02/2021, in esito alla disamina della documentazione aggiornata, inviata tramite la procedura telematica del portale istituzionale "Sistema Puglia", comunicava alla Società proponente ulteriori anomalie formali di "*Richiesta di integrazioni ai fini della procedibilità*", invitando la stessa a fornire le integrazioni richieste nel termine di 30 giorni e comunque entro i termini perentori stabiliti dall'Autorità Ambientale Competente;
- con la medesima nota questa Sezione, tenuto conto che, in conseguenza del benestare di Terna S.p.A., la documentazione progettuale era stata modificata rispetto al progetto precedentemente presentato e pubblicato sul sito di codesta Autorità Provinciale Competente, invitava la stessa a valutare, nel caso di specie, la necessità di una nuova valutazione alla luce delle modifiche apportate al progetto;
- la Provincia di Brindisi competente per il PAUR con nota prot. n. 6926 del 1/03/2021, acquisita al prot. n. 2148 del 01/03/2021, riscontrata la necessità di procedere ex novo alla fase di verifica dell'adeguatezza e completezza di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. in relazione alle modifiche apportate al progetto, invitava nuovamente gli Enti interessati in indirizzo a verificare l'adeguatezza e completezza della documentazione pubblicata sul relativo portale istituzionale e a comunicare alla Società Proponente l'eventuale richiesta di integrazione documentale, nel termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della nota;

- la Società con nota del 19/03/2021, acquisita al prot. n. 2836 del 22/03/2021, depositava sul portale istituzionale "Sistema Puglia" la documentazione integrativa;
- questa Sezione con nota prot. n. 3440 del 06/04/2021, in esito alla disamina della documentazione inviata tramite la procedura telematica del portale istituzionale "Sistema Puglia" e in riscontro alle richieste di cui alla nota prot. n. 1284 del 08/02/2021, comunicava a codesta società proponente le ulteriori anomalie formali riscontrate, invitando la stessa a fornire le integrazioni richieste nel termine di 30 giorni dal ricevimento della nota;
- la LIGHTSOURCE RENEWABLE ENERGY ITALY SPV 10 S.r.l., con nota acquisita al prot. n. 04874 del 06/05/2021, riscontrando la richiesta di integrazione documentale di cui alla nota prot. n. 3440 del 06/04/2021, provvedeva ad integrare sul portale istituzionale "Sistema Puglia" la documentazione relativa al progetto dell'impianto agrivoltaico in argomento e in data 06/05/2021 trasmetteva a questa Sezione la *"Comunicazione di documentazione integrata per la pratica TKVYFW1"*, acquisita al prot. n. 4874 del 06/05/2021, generata automaticamente dal portale a conclusione delle operazioni di caricamento della documentazione;
- la Provincia di Brindisi con nota prot. n. 20540 del 18/06/2021, acquisita al prot. n. 6692 del 28/06/2021, convocava la Conferenza di Servizi da svolgersi in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/1990, per il giorno 09/07/2021;
- questa Sezione con nota prot. n. 7498 del 09/07/2021, trasmetteva il proprio parere di competenza, rilevando che non risultava disponibile sul portale telematico "Sistema Puglia" il Piano Economico Finanziario asseverato;
- la Società Proponente con nota pec del 07/08/2021, acquisita al prot. n. 8743 del 09/08/2021, comunicava alla Scrivente Sezione e alla Provincia di Brindisi che *"ha inteso introdurre aspetti di miglioramento ambientale prevedendo la conduzione di attività agricole insieme a quelle di generazione di elettricità da fonte fotovoltaica, ovvero introducendo il concetto di "agrovoltaico", indicando il collegamento ipertestuale attraverso il quale poter scaricare la relativa documentazione integrativa;*
- la Società con nota del 07/09/2021, acquisita al prot. n. 9395 del 21/09/2021, comunicava di aver provveduto al caricamento sul portale telematico "Sistema Puglia" della documentazione richiesta con nota prot. n. 7498 del 09/07/2021, nonché all'allineamento della stessa a quanto già trasmesso alla Provincia di Brindisi a seguito della prima Conferenza di Servizi con pec del 07/08/2021;
- la Provincia di Brindisi con nota prot. n. 31206 del 29/09/2021, acquisita al prot. n. 10208 del 30/09/2021, convocava la Conferenza di Servizi decisoria da svolgersi in modalità sincrona per il giorno 27/10/2021, successivamente con nota prot. n. 32732 del 12/10/2021, acquisita al prot. n. 10673 del 13/08/2021, comunicava il collegamento web aggiornato per partecipare alla predetta Conferenza di Servizi;

Si omettono per brevità ulteriori passaggi istruttori intercorsi in ambito di PAUR a conduzione provinciale ex art. 27 bis del D Lgs 152/2006, per il quale farà fede il provvedimento della Provincia.

- la Società proponente con nota del 22/10/2021, acquisita al prot. n. 0011119 del 26/10/2021 comunicava, alla luce di quanto disposto dall'art. 31 del DL 77/2021, l'intenzione di rinunciare al procedimento di PAUR e di voler acquisire il necessario provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) presso il Ministero competente, e non più presso la Provincia;
- la Società proponente con la stessa nota del 22/10/2021 acquisita agli atti al prot. n. 0011119 del 26/10/2021, presentava presso la Provincia la formale rinuncia al procedimento di PAUR;
- la Provincia con nota prot. n. 34191 del 25/10/2021, acquisita al prot. n. 011167 del 26/10/2021, comunicava l'archiviazione del procedimento di PAUR;
- questa Sezione Transizione Energetica con nota prot. n. 011246 del 28/10/2021, comunicava alla Provincia di Brindisi e alla Società Proponente che *"prendendo atto dell'archiviazione del procedimento in oggetto comunicata dalla Provincia di Brindisi con nota n. 34191 del 25/10/2021, nell'ambito del procedimento di AU ha proceduto alla verifica formale della documentazione integrativa caricata da codesto Proponente sul portale regionale www.sistema.puglia.it. A seguito di tale disamina, comunica che è possibile concludere favorevolmente la verifica dei soli requisiti tecnici per l'ammissibilità dell'istanza di cui al D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.";*

- la Società proponente con nota del 05/11/2021, acquisita al prot. n. 011572 di pari data, forniva riscontro alla nota prot. r_puglia/AOO_159/PROT/28/10/2021/0011246 della Sezione Transizione Energetica, richiedendo altresì la sospensione dei termini per 180 giorni;
- questa Sezione Transizione Energetica con nota prot. n. 011844 dell'11/11/2021, in riscontro alla richiesta della Società Proponente, concedeva la sospensione del procedimento di Autorizzazione Unica per n.180 giorni;
- la Società Proponente con note prot. n. MATTM/115207 del 25/10/2021 e n. MATTM/120651 del 05/11/2021, trasmetteva al Ministero della Transizione Ecologica, oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (da ora, "MASE"), istanza di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i, relativa al medesimo progetto;
- la Sezione Autorizzazioni Ambientali di questa amministrazione regionale con nota prot. n. 8611 del 07/07/2022, acquisita al prot. n. 06288 del 07/07/2022, riferiva che *"Con nota proprio prot. n. 77376 del 21.06.2022, acquisita al prot. n. AOO_089_8308 del 28.06.2022 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, il Ministero della Transizione Ecologica - Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo, ha comunicato la procedibilità dell'istanza in oggetto e la pubblicazione sul portale ambientale del MiTE della documentazione e dell'Avviso al pubblico, ai sensi dell'art. 23 e 24, comma 1 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii."* e invitava, dunque, gli Enti ad esprimere il proprio parere entro 15 gg dalla presente;
- Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica emanava il provvedimento di compatibilità ambientale ("DM_2024-0000070" e il relativo parere della Commissione Tecnica "parere_n_161_del_18/05/2023_plenaria_id_vip_7587") e la conseguente conclusione positiva del Procedimento di VIA;
- Nel Decreto della Direzione Generale Valutazioni Ambientali del MASE di cui al prot. m_amte.MASE.VA REGISTRO DECRETI.R.0000070.29-02-202 si esprimeva **"giudizio positivo di compatibilità ambientale relativa al progetto dell'impianto fotovoltaico di 27,1 MW** da installare nel Comune di Brindisi (BR), in località Maffei, con opere di connessione ricadenti nello stesso Comune, presentato dalla società Lightsource Renewable Energy Italy 10 S.r.l., nonché parere favorevole circa l'assenza di incidenza negativa e significativa sui siti Natura 2000 e parere favorevole in merito alla conformità del Piano Preliminare per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo alle disposizioni del DPR 120/2017, subordinati al rispetto delle condizioni ambientali di cui all'art.2";
- questa Sezione con nota n. 0281780 del 10/06/2024 comunicava che il procedimento in oggetto era formalmente avviato e con la stessa nota, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 ter, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., convocava per il giorno 17 luglio 2024 la riunione di Conferenza di Servizi per l'esame del progetto di cui trattasi, in modalità videoconferenza;
- la Sezione regionale Opere Pubbliche e Infrastrutture Servizio Gestione Opere Pubbliche con nota acquisita al prot. n. 0289155 del 12/06/2024, trasmetteva la nota circolare con la quale richiama la circolare prot. AOO_064-20742 del 16/11/2023 relativa a "Indirizzi tecnici per la predisposizione della documentazione espropriativa e iter procedurale";
- la Provincia di Brindisi con nota acquisita al prot. n. 0335574 del 5/07/2024, trasmetteva la nota prot. n. p_br - REG_UFFICIALE - 0021560 del 03/07/2024 con la quale notificava la "richiesta di integrazioni per interferenze";
- la Società con nota acquisita al prot. n. 0382457 del 27/07/2024, trasmetteva a Terna la richiesta di conferma della persistenza delle condizioni di fattibilità e realizzabilità del preventivo di connessione ai sensi dell'articolo 33.6 del TICA;
- questa Sezione Transizione Energetica, con nota prot. n. 385271 del 27/07/2024, trasmetteva il Verbale della Conferenza di Servizi per il giorno 17/07/2024, durante la quale emergeva:
 - *"la Società contesta sin d'ora il parere della Provincia di Brindisi, Area 4 Ambiente e Mobilità, prot. 21884 del 05/07/2024, in quanto avente ad oggetto profili di competenza di altre amministrazioni e che peraltro sono già stati oggetto di valutazione nell'ambito del procedimento di VIA presso il MASE. Trattasi dunque di parere del tutto inconferente e ultroneo, rispetto al quale la Società si*

riserva comunque di valutare la presentazione di apposita nota di controdeduzioni".

- In relazione all'accertamento di compatibilità paesaggistica, la Società "osserva di ritenere non necessario svolgere tale accertamento in quanto da ritenere già incluso nel procedimento di VIA concluso favorevolmente al MASE ex art. 25 del T.U.A. Pertanto, è solo in spirito di leale collaborazione e senza prestare acquiescenza che si procederà alla presentazione dell'istanza".
- La Società "prende buona nota del parere emesso dalla Provincia di Brindisi, Area 3 Servizi Tecnici, prot. 21560 del 03/07/2024, anticipando che quanto richiesto dall'ente è già in fase di approfondimento, e riservandosi di contattare i riferimenti citati nello stesso per avere alcuni chiarimenti".
- La Società "conferma inoltre di aver già preso i primi contatti con il comune di Brindisi per la discussione della Convenzione da stipulare ai fini della definizione delle misure di compensazione ambientale, e di avere ricevuto in via preliminare ed interlocutoria la bozza di convenzione così da poterla analizzare nei prossimi giorni e intavolare la fase successiva di discussione con l'ente".
- la Società con note acquisite ai prot. n. 0584496 e n. 0548364 del 26/11/2024, trasmetteva la documentazione all' Ufficio Viabilità e Regolazione circolazione Stradale della Provincia di Brindisi;
- il Comune di Brindisi con nota acquisita al prot. n. 0621830 del 13/12/2024, rilasciava con D.D. n° 62/2024 **il Provvedimento di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica - ai sensi del comma 1 dell'art.91 delle N.T.A. del P.P.T.R con prescrizioni;**
- la Società con nota prot.n.0350827 del 10/07/2024 trasmetteva la conferma dell'avvenuto caricamento della documentazione nell'apposita sezione dedicata alla Conferenza di Servizi del progetto in oggetto, secondo le indicazioni di cui alla comunicazione Protocollo 0281780 del 10/06/2024;
- la Società con nota prot.n. 0358790 del 15/07/2024 trasmetteva la delega ai fini della partecipazione alla conferenza di servizi;
- questa Sezione con nota prot.n. 0008114 del 8/01/2025 ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 ter, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., convocava per il giorno 31/01/2025 la riunione di Conferenza di Servizi per l'esame del progetto di cui trattasi, in modalità videoconferenza;
- questa Sezione con nota prot.n.0144329 del 19/03/2025 trasmetteva il verbale della Conferenza di Servizi svoltasi in data 31.01.2025 che si concludeva con quanto di seguito riportato:
 - *Si prendeva atto della Determinazione dirigenziale con la quale il Comune di Brindisi, in qualità di ente delegato, ha rilasciato l'accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi del vigente PPTR.*
 - *Con riferimento alla nota acquisita nell'odierna seduta dalla Provincia di Brindisi, si invitava la Società a formalizzare istanza ai sensi del R.R. 26/2013 e del R.R. 26/2011, per la gestione delle acque meteoriche.*
 - *In relazione alla rilevata interferenza dell'impianto in oggetto con i metanodotti di proprietà Snam Rete Gas, si chiedeva alla Società di favorire l'interlocuzione con lo stesso Ente al fine di effettuare il sopralluogo richiesto per il rilascio del nulla osta di competenza.*
 - *Il funzionario regionale chiedeva al Proponente se è stata finalizzata l'interlocuzione in merito alla definizione delle misure di compensazione con il Comune di Brindisi. La Società riferisce "di avere inviato le proprie osservazioni alla bozza proposta a mezzo PEC in data 31/12/2024, recependo alcuni punti già oggetto di confronto con i rappresentanti dell'ente comunale".*
 - *La Società chiedeva "che venisse esplicitato nel Verbale che la seduta odierna di Conferenza di Servizi è quella conclusiva, affinché tale Verbale possa essere inoltrato a TERNA per acquisire la necessaria conferma della persistenza delle condizioni di fattibilità e realizzabilità del preventivo di connessione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33.6 del TICA e quindi ai fini della prenotazione definitiva della capacità di rete. La Società in ogni caso conferma che la soluzione di connessione di cui alla STMG di progetto è attualmente valida, e il relativo PTO positivamente validato dal Gestore di Rete". Pertanto L'ufficio regionale invitava Terna spa, ai sensi dell'art.33 del TICA, a voler fornire il proprio riscontro alla richiesta di conferma della persistenza delle condizioni di fattibilità e realizzabilità del preventivo di connessione (Codice Pratica n. 201900086) relativo al*

Progetto e, pertanto, la prenotazione definitiva della capacità di rete.

- *Preso atto di quanto dichiarato dalla società istante, sulla base delle risultanze del complesso dei pareri resi noti e tenuto conto delle posizioni espresse dalle Amministrazioni/Enti ed acquisite in Conferenza, il rappresentante regionale chiudeva i lavori della presente Conferenza di Servizi con segno prevalentemente favorevole con la riserva di acquisire il parere tecnico di SNAM e la condivisione sulle misure di compensazione con il Comune di Brindisi.*
- *Con la nota acquisita al prot.n.0152527 del 24.03.2025 la Società chiedeva a Terna spa, “di confermare senza indugio la persistenza, in via definitiva, delle condizioni di fattibilità e realizzabilità del preventivo di connessione (Codice Pratica n. 201900086) relativo al Progetto e pertanto la prenotazione definitiva della capacità di rete per il medesimo ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 del TICA, inviando sollecita risposta, oltre che alla Scrivente, all’ufficio responsabile del procedimento autorizzativo unico di AU in risposta alla succitata formale richiesta”.*
- la Società con nota acquisita al prot.n.0282774 del 27/05/2025 trasmetteva a Terna S.p.a. la documentazione integrativa richiesta;
- la Società, con nota acquisita ai prot.n. 0354435 del 26/06/2025 e n. 0367161 del 2/07/2025, trasmetteva alla Provincia di Brindisi la documentazione integrativa richiesta con la prot.n.012414 del 14/04/2025;
- il Comune di Brindisi con nota prot. n. 0099066 del 10/07/2025, acquisita al prot.n. 0391159 di pari data, trasmetteva alla Società il verbale delle Deliberazioni della Giunta Comunale prot. n. 76 del Registro 13/03/2025 avente ad oggetto l’approvazione dello schema - tipo di “convenzione disciplinante le modalità di corresponsione di misure di compensazione ambientale e territoriale correlate alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica o sistemi da accumulo da realizzare nella città di Brindisi” e del primo “masterplan degli interventi di rimediazione e riqualificazione delle infrastrutture materiali ed immateriali finalizzata alla visione strategica dello sviluppo della città”, oltre alla relativa nota con la quale il Comune fa presente alla Società che “in merito alla procedura di Autorizzazione Unica in oggetto, in merito alle misure di compensazione e alla convenzione da sottoscrivere per gli adempimenti di competenza, si porta a conoscenza di codesta Società che l’amministrazione Comune di Brindisi, con Delibera di Giunta Municipale n. 76 del 13/03/2025, ha approvato lo schema-tipo di convenzione disciplinante le modalità di corresponsione di misure di compensazione ambientale e territoriale correlate alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica o sistemi di accumulo, da realizzarsi nella Città di Brindisi”;
- la Società con nota acquisita al prot.n. 0406904 del 16/07/2025 invitava la scrivente ad “emettere con estrema sollecitudine il provvedimento conclusivo di AU con riguardo al Progetto”;
- questa Sezione con nota prot. n. 0416344 del 22/07/2025 comunicava, avendo accertato la sussistenza dei presupposti istruttori per il rilascio del titolo, la conclusione delle attività istruttorie finalizzate al rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi del d.lgs. n. 387/2003 e s.m.i., per la costruzione e l’esercizio con prescrizioni dell’impianto in oggetto;
- la Società, con nota acquisita al prot.n. 0450301 dell’08/08/2025, chiedeva a questa Sezione la proroga dei termini per il riscontro alla nota di conclusione prot. n. 0416344 del 22/07/2025;
- la Società con nota acquisita al prot. n. 0453093 del 12/08/2025 comunicava a questa Sezione l’impossibilità a caricare il “Progetto Definitivo” sul portale Sistema Puglia a causa di un problema tecnico;
- la Società con nota acquisita al prot. n. 0484303 del 09/09/2025 chiedeva a questa Sezione una ulteriore proroga dei termini per il riscontro alla nota di conclusione prot. n. 0416344 del 22/07/2025;
- la Società con note acquisite ai prot. n. 0521888 del 25/09/2025 e prot. n. 0527564 del 29/09/2025, riscontrava alla nota di conclusione prot. n. 0416344 del 22/07/2025 trasmettendo la documentazione ivi richiesta;
- la Società, con nota acquisita agli atti al prot.n. 0527564 del 29/09/2025 trasmetteva la documentazione utile per la verifica ai fini dell’applicazione della normativa antimafia di cui al D. Lgs. 159/2011;

- questa Sezione, con nota prot. n. 0585956 del 20/10/2025, trasmetteva alla Segreteria Generale della Presidenza, Servizio Contratti e Programmazione Acquisti, l'atto unilaterale sottoscritto dalla Società;
- la Regione Puglia – Servizio Contratti e Programmazione Acquisti, con nota acquisita agli atti al prot. n. 602548 del 28/10/2025, trasmetteva alla scrivente Sezione copia dell'Atto Unilaterale d'Obbligo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto, recante in sovrimpressione il numero di repertorio 026953 assegnato in data 23/10/2025;
- la Società, con nota acquisita al prot.n. 0604679 del 28/10/2025, trasmetteva al Ministero l'istanza di asseverazione di non interferenza con linee di telecomunicazioni;
- la Società, con nota acquisita agli atti al prot. n. 632298 del 10/11/2025, diffidava la scrivente Sezione regionale a "emettere, immediatamente e senza alcun ulteriore indugio, il provvedimento conclusivo di AU con riguardo al Progetto";

PRESO ATTO delle note e pareri acquisiti ed espressi in Conferenza di Servizi, di seguito riportati in stralcio:

- **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzione Generale Valutazioni Ambientali, Divisione V – Procedure di Valutazione VIA e VAS**, prot. 0000070 del 29/02/2024 di notifica del Decreto Direttoriale n. 70 del 29/02/2024, recante il **"giudizio positivo sulla compatibilità ambientale"**

"1. È espresso giudizio positivo sulla compatibilità ambientale relativa al progetto dell'impianto fotovoltaico di 27,1 MW da installare nel Comune di Brindisi (BR), in località Maffei, con opere di connessione ricadenti nello stesso comune, presentato dalla Società Lightsource Renewable Energy Italy 10 S.r.l., nonché parere favorevole circa l'assenza di incidenza negativa e significativa sui siti Natura 2000 e parere favorevole in merito alla conformità del Piano Preliminare per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo alle disposizioni del DPR 120/2017, subordinati al rispetto delle condizioni ambientali di cui all'art.2. 2.Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione PNRRPNIEC, n. 161 del 18 maggio 2023. Il Proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere, disponibili sul portale delle Valutazioni Ambientali VIA/VAS del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ai seguenti indirizzi:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/8119>

<https://va.mite.gov.it/File/Documento/985641>

<https://va.mite.gov.it/File/Documento/985642>

- **Comune di Brindisi**, nota 0127018 del 13/12/2024, acquisita al prot. n. 0621830 di pari data, rilasciava con D.D. n° 62/2024 il **Provvedimento di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica** - ai sensi del comma 1 dell'art.91 delle N.T.A. del P.P.T.R con prescrizioni;

"Vista la conformità al P.P.T.R. dell'intervento e/o dell'opera alle prescrizioni d'uso relativa alla Scheda di identificazione e definizione della specifica disciplina d'uso di riferimento del Bene Paesaggistico e/o degli Ulteriori Contesti Paesaggistici del vigente P.P.T.R. del Funzionario Tecnico della Struttura Funzioni Regionali delegate di questo Ente 10-12-2024: "Visto il parere favorevole della C.L.P. Paesaggio, che ha, inoltre, indicato le misure di mitigazione per l'impianto assoggettato ad accertamento ricadente nell'ambito territoriale denominato "Piana Brindisina"; pertanto l'intervento risulta in linea con le indicazioni dei progetti territoriali per il paesaggio regionale del P.P.T.R. e con gli Obiettivi di qualità tesi a "Salvaguardare e Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata", non compromettendo le componenti delle infrastrutture storiche (strade, ferrovie, sentieri, fratturi) e con quello finalizzato a "Valorizzare la struttura estetico percettiva dei paesaggi della Puglia".";

Vista la propria valutazione paesaggistica degli interventi ricadenti in area tutelata sotto l'aspetto paesaggistico - incaricato da questa Amministrazione, sub-delegata dalla Regione Puglia con deliberazione GR n.1152 dell'11/05/2010, con Decreto Sindacale nr 14 de 14/06/2024, della proposta progettuale de quo sulla conformità alle tutele paesaggistiche del P.P.T.R.

RILASCIARE il provvedimento di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica- ai sensi del comma 1 dell'art.91 delle N.T.A. del P.P.T.R. relativa all'intervento identificato catastalmente:

Foglio: 158-151-150

ptc: 158 particelle nn. 149, 152, 186, 188, 163, 164, 175, 176, 16, 15, 154, 157, 148, 151, 155, 158, 150, 153, 156, 159, 31, 34, 182, 183, 177

-foglio di mappa n. 151 particella n. 122

-foglio di mappa n. 150 particella n. 62

Ubicato: Località Maffei

OGGETTO

[ID_7587] LIGHTSOURCE RENEWABLE ENERGY ITALY SPV 10 S.R.L. - PAUR PROGETTO Impianto agrivoltaico che prevede l'installazione di 43.368 pannelli fotovoltaici di potenza nominale unitaria pari a 625W, per una capacità complessiva di circa 27,1 MW di installare in agro del Comune di Brindisi (BR), in località Maffei con opere di connessione ricadenti nello stesso Comune.

NOTE E PRESCRIZIONI

A condizione che:

1) le mitigazioni lungo tutto il perimetro dell'area di intervento sia realizzata una quinta arborea con funzione frangivista costituita da un doppio filare di piante arboree (non arbustive) sempreverdi di rapida crescita. Si suggerisce che vengano inserite colture identitarie della campagna brindisina ad integrazione del pascolo ovino di tipo vagante.

Si prescrive, inoltre, che la mitigazione dell'impatto dell'impianto fotovoltaico nel paesaggio e sugli eco-sistemi ambientali deve avvenire in modo che lo stesso sia percepito come impianto dalle sembianze di una "coltura agricola" ovvero, un unicum con la visuale panoramico/naturalistica preminente caratterizzante la cd. "Piana Brindisina". Il suo inserimento nel paesaggio dovrà generare il minor impatto possibile, sia dal punto di vista ambientale vero e proprio che visivo. A tal proposito la recinzione dovrà garantire la permeabilità ecologica e per facilitare la circolazione della piccola fauna. Lungo l'intero perimetro dell'impianto fotovoltaico dovranno essere realizzate adeguate fasce ecotonali, nel rispetto delle distanze delle proprietà altrui, finalizzate alla costituzione di un gradiente vegetazionale verticale con funzioni ecologiche tese ad una mitigazione estetico percettiva del paesaggio agrario e dell'area nel complesso circostante tutelata dalle componenti paesaggistiche e naturalistiche.

Il presente provvedimento non è un atto di indirizzo programmatico di questa A.C. ed ai sensi del comma 4 dell'art.146 del D.Lgs n.42/2004 costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio.

- **Provincia di Brindisi**, nota prot. n. 022065 del 03/07/2025, acquisita in pari data al prot. n. 0373071 del 3/07/2025)

"In riscontro alla nota prot. n. 08114 del 08/01/2025, in atti al prot. n. 574 del 09/01/2025, con la quale il Servizio Regionale in indirizzo ha convocato per il 31/01/2025 la Conferenza di Servizi per la valutazione del progetto di cui in oggetto questo Servizio con nota prot. n. 1387 del 15/01/2025, che qui si intende integralmente richiamata, tra l'altro ha avanzato richiesta di documentazione integrativa.

Con nota in atti al prot. n. 8948 del 18/03/2025 il proponente in indirizzo ha presentato presso questa Provincia istanza volta all'ottenimento dell'assenso relativo alla gestione delle acque meteoriche in relazione alla quale questo Servizio con nota prot. n. 12414 del 14/04/2025 ha lamentato il perdurare di carenze documentali.

Da ultimo con nota in atti al prot. n. 21862 del 02/07/2025 il proponente ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa.

Istruttoria relativa al rilascio dei titoli autorizzativi ambientali di competenza. Dalla documentazione trasmessa dal proponente si evince quanto segue.

Il progetto di cui in oggetto riguarda la realizzazione di un impianto agri-fotovoltaico di circa 27,1 MW da installare in agro del Comune di Brindisi (BR), in località Maffei con opere di connessione ricadenti nello stesso comune.

Si prevedono tre distinti sistemi di trattamento e scarico delle acque meteoriche:

- area del trasformatore;
- area della SSEU di superficie impermeabili pari a circa 700 mq;
- area SSEC di superficie impermeabili pari a circa 830 mq.

Le acque provenienti dai piazzali impermeabili per la SSEU e SSEC sono raccolte tramite opportune griglie e reti di raccolta e convogliate all'impianto di trattamento delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia. Il trasformatore contenente oli dielettrici sarà posizionato in apposito bacino di contenimento realizzato in metallo. Questo bacino ha lo scopo di raccogliere eventuali perdite di oli e/o tutto l'olio dielettrico contenuto nel trasformatore. Il bacino di contenimento degli oli (BCO) sarà collegato, mediante una rete di raccolta, a una vasca di raccolta degli oli (VRO). Il bacino di contenimento degli oli, essendo il trasformatore scoperto, raccoglie anche le acque piovane e pertanto nella vasca VRO andranno a confluire anche tutte le acque meteoriche che determinano i volumi di acqua da smaltire. La vasca è dotata da una serie di sensori a galleggiante che consentono di attivare/disattivare la pompa in funzione dei livelli di riempimento. È previsto un sensore che in caso di presenza oli blocca la pompa e in questo caso tutto il contenuto della VRO (acqua + oli) sarà smaltito come rifiuto verso altri impianti autorizzati mediante autospurghi di Ditte terze. Gli scarichi delle tre aree saranno effettuati nelle dedicate trincee drenanti.

Nel raggio di 650 metri dal sito in studio, non sono presenti pozzi ad uso potabile. Tra la superficie di smaltimento delle acque meteoriche depurate e il livello della falda freatica vi sono tre metri di franco di sicurezza.

Tanto premesso allo stato non si rilevano motivi ostativi all'esercizio dello scarico delle acque meteoriche alle seguenti condizioni e prescrizioni:

- *a rispettare le disposizioni di cui al Regolamento Regionale 9 dicembre 2013, n. 26 recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia", come modificato ed integrato dal Regolamento Regionale 4 Giugno 2015, n. 15, con particolare riferimento a:*
 - *all'obbligo di riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamento finalizzato alle necessità irrigue nelle aree a verde, o ad eventuali altri usi consentiti dalla legge;*
 - *al divieto di scarico nei corsi d'acqua episodici, naturali ed artificiali, sul suolo e negli strati superficiali sottosuolo a meno di 200 metri da opere di captazione e di derivazione di acque sotterranee destinate al consumo umano;*
- *adottare opportune misure di prevenzione e sicurezza e, tutti gli accorgimenti necessari per evitare qualsiasi danno o nocumento a terzi nonché per evitare apporti di sostanze inquinanti nelle acque di dilavamento al fine di impedire lo smaltimento di sostanze pericolose nel corpo ricettore, con particolare riferimento alle sostanze per le quali il D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. prescrive il divieto assoluto di scarico sul suolo e nel sottosuolo;*
- *sulle aree interessate dal dilavamento delle acque meteoriche, non dovrà essere stoccato alcun tipo di materiale che possa rilasciare sostanze inquinanti nell'ambiente attraverso le acque meteoriche;*
- *garantire una costante pulizia e idonea manutenzione della rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento, dei pozzetti di ispezione e del sistema di trattamento dove avverrà la grigliatura, la dissabbiatura e la disoleazione, nonché del sistema di smaltimento finale, al fine di garantirne un efficiente funzionamento sia sotto l'aspetto idraulico che quello igienico-sanitario;*
- *evitare in modo assoluto che le acque meteoriche di dilavamento raccolte sulle superfici impermeabilizzate, anche in caso di fenomeni piovosi di massima intensità, possano riversarsi sulle aree adiacenti di altri proprietari e sull'attigua sede stradale, in particolare, nel caso di piogge di eccezionale intensità, dovrà essere costantemente verificata la capacità di assorbimento dei deflussi al fine di garantire l'incolumità pubblica e la massima sicurezza del traffico veicolare;*
- *adottare le misure necessarie al fine di evitare l'aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento del corpo ricettore. Sulle aree impermeabilizzate, eventuali stoccaggi momentanei di materie prime ed altri materiali ed attrezzature da lavoro, non devono prevedere rifiuti e materiali polverulenti allo stato sfuso e comunque ogni prodotto che possa provocare rilascio nell'ambiente di sostanze e composti inquinanti trasportati con le acque meteoriche;*
- *prevedere l'adozione degli accorgimenti necessari e le misure di prevenzione e di sicurezza in caso di sversamento accidentale sui piazzali, durante le operazioni di transito, di sostanze inquinanti, atteso anche che sulle superfici interessate dalle acque meteoriche non saranno*

depositati materiali e sostanze potenzialmente inquinanti che possano contaminare le acque di dilavamento;

- *garantire che lo scarico, ivi comprese le operazioni ad esso connesse, siano effettuate in conformità alle disposizioni della Parte Terza del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e senza pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute pubblica e l'ambiente;*
- *a completamento dei lavori deve essere trasmessa al Servizio scrivente, idonea certificazione di fine lavori e collaudo di tutte le opere nonché di verifica funzionale di tutti i sistemi ed apparecchiature indicate in progetto, alla quale devono essere allegate le planimetrie e eventuali relazioni relative alle opere come effettivamente realizzate, qualora diverse da quelle del progetto autorizzato nonché i relativi titoli abilitativi in materia edilizia/urbanistica rilasciati dal Comune interessato per la realizzazione delle opere relative alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento e dei reflui assimilabili ai domestici.*

Per quanto attiene all'autorizzazione allo scarico dei reflui assimilabili ai domestici il Regolamento Regionale n. 26 del 12 dicembre 2011 n. 26 recante la "Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I. [D.Lgs. n.152/2006, art. 100 - comma 3]" il proponente prevede la realizzazione di un fossa biologica quale trattamento primario mentre quale trattamento secondario prevede la realizzazione di una trincea drenante.

Allo stato, tuttavia, non è possibile rilasciare l'autorizzazione allo scarico in questione in quanto dalla documentazione trasmessa non si evince il rispetto delle seguenti prescrizioni di cui al suddetto Regolamento Regionale n. 26/2011:

- *non si evincono i dettagli costruttivi della trincea di sub-irrigazione; a riguardo si precisa che il R.R. 26/2011 prescrive che la condotta viene posta in una trincea profonda circa 600-700 mm all'interno di uno strato di pietrisco (dello spessore pari a 300 mm) collocato nella metà inferiore della stessa trincea. La trincea viene infine riempita con terreno di copertura, previa posa in opera di uno strato di tessuto non tessuto al fine di evitare la penetrazione di materiale fine all'interno dello strato di pietrisco sottostante;*
- *non si evince la messa a dimora di piante sempreverdi lungo l'asse della condotta; a riguardo il R.R. 26/2011 prescrive che lungo l'asse della condotta disperdente saranno messe a dimora piante sempreverdi ad elevato apparato fogliare (lauroceraso, pitosforo, oleandro, ecc.) che consentono il rapido smaltimento del liquido chiarificato mediante evapotraspirazione;*
- *non sono indicati i pozzi ad uso domestico ed irriguo nell'intorno di 100 metri dal punto di scarico; a riguardo si rappresenta che il R.R. 26/2011 prescrive che la falda a valle del sistema di dispersione, per una distanza di almeno 100 m da essa, non potrà essere utilizzata per usi domestici o per l'irrigazione di prodotti da mangiare crudi.*

Tanto premesso, fermo restando il rispetto di tutto quanto prescritto dal R.R. 26/2011, il proponente, in esito all'ottenimento dell'Autorizzazione Unica di cui in oggetto e prima della realizzazione ed esercizio dell'impianto in questione, dovrà reiterare l'istanza di autorizzazione agli scarichi dei reflui assimilabili ai domestici rivenienti dai servizi igienici allegando la documentazione redatta a livello di progettazione esecutiva secondo quanto sopra riportato.

Parere relativo alla realizzazione ed esercizio dell'impianto in questione.

Preme rilevare che agli atti di questa Provincia risulta che sono in corso numerosi procedimenti volti all'ottenimento dell'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di impianti di accumulo e/o di produzione di energia da fonte rinnovabile con annesse opere di connessioni che nel complesso determineranno la sottrazione di suolo agricolo, con trasformazione definitiva dell'uso del suolo, oltre che determineranno notevoli impatti ambientali e paesaggistici; tali considerazioni valgono anche in riferimento all'areale ove si intende realizzare l'impianto in questione che risulta oggetto di istanze per la realizzazione di numerosi e imponenti impianti con annesse opere di connessione.

La realizzazione ed esercizio di detti impianti inevitabilmente determinerà una trasformazione paesaggistica tale da vanificare l'esistenza stessa del PPTR quale strumento di tutela del territorio che di fatto si sta trasformando in una "diffusa centrale di produzione/accumulo di energia elettrica" a discapito delle peculiarità del territorio medesimo.

Allo stato, pertanto, questo Servizio, stante le criticità sopra evidenziate, esprime parere negativo per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio del progetto in parola."

- **Provincia di Brindisi Area 3-Servizi tecnici Viabilità e Regolazione circolazione stradale**, nota prot. n. 0020217 del 18/06/2025, acquisita in pari data al prot. n. 0329869

"Con riferimento alle sole interferenze individuate nella tabella 1, descritte ed illustrate nella documentazione di progetto, si rilascia parere favorevole, fermo restando che, al fine di poter procedere all'occupazione dello spazio demaniale pubblico, il proponente dovrà ottenere specifica Concessione all'occupazione del suolo pubblico, ottemperando ai seguenti obblighi:

1. *Rispetto delle prescrizioni richiamate dalla tabella 1;*
2. *Versamento degli importi calcolati secondo la tabella 2;*
3. *Stipula di apposita Convenzione con la Provincia.*

- **Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari generali e Infrastrutture, Sezione Opere Pubbliche**, nota acquisita al prot. n. 0193438 DELL' 11/04/2025

"In riferimento alla nota prot. 175315 del 03/04/2025, acquisita con prot. 175549 del 03/04/2025, con la quale codesta Sezione ha invitato questo Servizio a "voler fornire il proprio contributo istruttorio", si rimanda a quanto già comunicato con nota prot. 573499 del 20.11.2024.

Con l'occasione, e al fine di tutelare l'efficacia e la validità amministrativa degli atti assunti da codesta Sezione, si rammenta che la circolare prot. AOO_064-20742 del 16.11.2023 di questa Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture - Servizio Gestione Opere Pubbliche, che ha raccolto in un unico documento l'elenco puntuale degli elaborati afferenti il procedimento espropriativo, esplicitandone i relativi contenuti, ha lo scopo di costituire un supporto operativo per i Responsabili dei singoli procedimenti incardinati anche presso codesta Sezione nell'istruttoria della documentazione progettuale presentata dalle Società proponenti e/o concessionarie. Pertanto, trattasi di attività necessariamente propedeutica alla "chiusura con segno positivo della Conferenza di Servizi decisoria tenutasi il 31/01/2025" di cui si legge nella nota in riscontro.

Questo Servizio resta in attesa dell'atto amministrativo che approva il progetto e dichiara la pubblica utilità dell'opera di interesse regionale, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 327/2001 ss.mm.ii., al fine di avviare le procedure di competenza correlate alla fase di esecuzione dell'opera.

Resta inteso che, qualora per la pratica in oggetto indicata sussistano problematiche particolari che necessitano di un supporto specifico di questo Servizio nell'ambito dell'attività istruttoria svolta da codesta Sezione, si resta a disposizione per ogni necessità di approfondimento, al fine di rendere omogenea l'azione amministrativa in materia, come previsto dalla L.R. n. 3/2005 e ss.mm.ii.."

- **SNAM Rete Gas S.p.A.**, nota prot. n. 106 del 21/02/2025, acquisita al prot. n. 095617 del 21/02/2025

"Con riferimento alle Vs. PEC ricevute in data 11/02/2025 e in data 18/02/2025 corredate di elaborato grafico e di relazione tecnica ("TKVYFW1_Nota Snam_rev1.pdf" – "MRR-AMB-REL-049_02 - Relazione impatto elettromagnetico.pdf") riguardante l'Opera e l'interferenza in, Snam Rete Gas (Soggetto proprietario e gestore del metanodotto interferito, opera destinata ad attività di trasporto del gas naturale dichiarata ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D. Lgs. 23 maggio 2000 N. 164 e dell'art. 1, comma 2 lettera b, della legge n. 239/2004 "attività di interesse pubblico") precisa quanto segue.

L'attività di trasporto del gas naturale svolta dalla scrivente Società è disciplinata dalle vigenti norme di sicurezza del Decreto 24.11.84 del Ministero degli Interni e s.m.i. (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8) e del Decreto 17.04.08 del Ministero dello Sviluppo Economico (Regola tecnica per la progettazione, costruzione,

collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8 - pubblicato sul S.O. della G.U. n.107 del 08.05.08) nonché in accordo alle normative tecniche italiane ed internazionali.

Nei citati Decreti Ministeriali sono stabilite, tra l'altro, le norme e le condizioni che regolano la coesistenza dei gasdotti con altre infrastrutture o servizi.

In relazione alle predette normative, Snam Rete Gas a tutela delle proprie infrastrutture ha acquisito preventive autorizzazioni/permessi/concessioni e, in terreni privati, costituito idonei titoli opponibili a terzi (servitù di metanodotto).

Atteso quanto sopra, Vi concediamo Nulla Osta, per quanto di nostra competenza, alla realizzazione delle opere in oggetto a condizione che, vengano realizzate come da progetto allegato alla Vs. predetta nota e che siano rispettate le seguenti inderogabili condizioni:

1° PUNTO D'INTERFERENZA

Coordinate: 40.556769,17.923717

Met. 16153 "INTERCONNESSIONE TAP" DN1400/75 BAR

2° PUNTO D'INTERFERENZA

coordinate: 40.551976,17.915284

Met: 6250022 "BRINDISI LECCE GALATINA MAGLIE" DN300/75 BAR Met: 4300660 "Brindisi-Arnesano: 1Â°tr. Brindisi-Trepuzzi " DN500/75 BAR

- a. L'inizio dei Vostri lavori nei tratti interferenti con le nostre condotte: 16153 "INTERCONNESSIONE TAP" DN1400/75 BAR (20 m a monte e 20 m a valle della Ns condotta), 6250022 "BRINDISI LECCE GALATINA MAGLIE" DN300/75 BAR (18,5 m a monte e 18,5 m a valle della Ns condotta) e 4300660 "Brindisi-Arnesano: 1Â°tr.Brindisi-Trepuzzi " DN500/75 BAR (19,5 m a monte e 19,5 m a valle della Ns condotta), dovrà essere preventivamente concordato con il nostro ufficio (tel. 080-5057390), che provvederà alla stesura del verbale di riunione riguardante i rischi specifici, al picchettamento della condotta e alla stesura del relativo verbale e fornirà, anche durante la fase esecutiva degli stessi, la necessaria assistenza con proprio personale;
- b. Le opere in progetto potranno essere realizzate in attraversamento ai metanodotti 16153 "INTERCONNESSIONE TAP" DN1400/75 BAR, 6250022 "BRINDISI LECCE GALATINA MAGLIE" DN300/75 BAR e 4300660 "Brindisi- Arnesano: 1Â°tr.Brindisi-Trepuzzi " DN500/75 BAR purché, nei punti di interferenza, sia assicurato il rispetto della normativa vigente (D.M.17.04.08 art.2.7) una distanza minima di sicurezza, misurata in senso verticale tra le superfici affacciate più vicine delle condotte, non inferiore a: metri 0,50 (zerovirgolacinquantametri) distanza misurata in senso verticale fra le due superfici affacciate più vicine;
- c. La vostra infrastruttura, nella fascia di 6 metri a monte e 6 metri a valle dei metanodotti 16153 "INTERCONNESSIONE TAP" DN1400/75 BAR, 6250022 "BRINDISI LECCE GALATINA MAGLIE" DN300/75 BAR e 4300660 "Brindisi - Arnesano: 1Â°tr.Brindisi-Trepuzzi " DN500/75 BAR, dovrà essere posata libera senza l'impiego di tubi corrugati;
- d. Per garantire la protezione meccanica dei metanodotti, sarà necessario interporre una beola in cemento con le seguenti dimensioni: lunghezza di 1 metro, larghezza di 1 metro e spessore di 0,1 metri. Questa beola dovrà essere posizionata tra il metanodotto e la vostra infrastruttura.
- e. Eventuali pozzetti d'ispezione, piantane o paline a servizio delle vostre infrastrutture dovranno essere posati fuori dalle fasce di: 20 metri a monte e 20 metri a valle del metanodotto "16153 "INTERCONNESSIONE TAP" DN1400/75 BAR ", 18,5 metri a monte e 18,5 metri a valle del metanodotto 6250022 "BRINDISI LECCE GALATINA MAGLIE" DN300/75 BAR e 19,5 metri a monte e 19,5 metri a valle del metanodotto 4300660 "Brindisi-Arnesano: 1Â°tr.Brindisi-Trepuzzi " DN500/75 BAR.
- f. qualora in corso di esecuzione dei Vs. lavori non sia rispettata la condizione di cui al punto (a), gli stessi dovranno essere interrotti e Snam Rete Gas dovrà provvedere con proprie imprese idoneamente qualificate - ma a vostre spese - ad eseguire gli interventi necessari per l'adeguamento dei propri impianti. In tal caso sarà cura della stessa Snam Rete Gas, a fronte di Vs. specifica richiesta, formalizzare il preventivo dei costi di addebito e dei tempi necessari alla risoluzione dell'interferenza;

- g. l'esecuzione delle Vs. opere e/o le eventuali attività di scavo in prossimità della nostra condotta potranno essere effettuate, mediante l'utilizzo di mezzi meccanici di dimensione e potenza ridotta con peso complessivo a pieno carico non superiore a **15 t** dotati di **benna liscia** fino ad una distanza di metri **1** dal metanodotto, la restante parte dello scavo dovrà essere effettuata a mano, il tutto alla presenza del ns. personale. Resta inteso che dovranno essere rispettate tutte le modalità operative eventualmente richieste dal ns. personale presente sul posto, atte a garantire la sicurezza del metanodotto;
- h. prima dell'inizio di qualsiasi attività cantieristica e/o operativa dovreste trasmettere, tra l'altro, alla scrivente unità operativa Snam Rete Gas il cronoprogramma dei propri lavori;
- i. obbligo di trasferire le informazioni di cui ai punti (a-b-c-d-e-f-g-h) a tutto il proprio personale ivi compreso quello di eventuali appaltatori o subappaltatori;
- j. dovrà essere garantita la possibilità di accesso in ogni tempo con il personale ed i mezzi necessari, alle opere ed agli impianti qualora la scrivente Società abbia la necessità di eseguire lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria su tale tratto di metanodotto.
- k. Qualora ricorra la necessità di intervenire su tale tratto di metanodotto, anche in futuro, gli eventuali danni causati ai manufatti realizzati o, comunque, a qualsiasi opera o materiale che costituisca ostacolo per il personale e i mezzi non potranno, in nessun caso, costituire motivo di richiesta di risarcimento da parte Vostra così come per le opere necessarie a protezione del Vs sottoservizio.
- l. Vi rammentiamo che qualsiasi Vs attività di scavo nelle fasce di 20 metri a monte e 20 metri a valle del metanodotto "16153 "INTERCONNESSIONE TAP" DN1400/75 BAR ", 18,5 metri a monte e 18,5 metri a valle del metanodotto 6250022 "BRINDISI LECCE GALATINA MAGLIE" DN300/75 BAR e 19,5 metri a monte e 19,5 metri a valle del metanodotto 4300660 "Brindisi-Arnesano: 1°tr.Brindisi-Trepuzzi " DN500/75 BAR, potranno essere realizzati solo ed unicamente dietro supervisione fissa e continuativa del personale Snam Rete Gas. A tal proposito vi chiediamo di prendere formali e preventivi contatti con i referenti riportati nella presente.

Resta, altresì, inteso che la fascia asservita ai nostri metanodotti, pari a 20 metri a monte e 20 metri a valle del metanodotto "16153 "INTERCONNESSIONE TAP" DN1400/75 BAR ", 18,5 metri a monte e 18,5 metri a valle del metanodotto 6250022 "BRINDISI LECCE GALATINA MAGLIE" DN300/75 BAR e 19,5 metri a monte e 19,5 metri a valle del metanodotto 4300660 "Brindisi-Arnesano: 1°tr.Brindisi-Trepuzzi " DN500/75 BAR, dovrà essere lasciata allo stato "quo ante" e non potrà essere alterata la quota di posa della condotta. Resta infine inteso che, qualora dovesse essere disattesa anche solo una delle condizioni sopra esposte o la realizzazione delle Vostre opere avvenga in difformità al D.M. 17.04.2008, nonché al progetto allegato alla Vs. nota sopracitata, il presente Nulla Osta dovrà intendersi nullo e immediatamente revocato, con l'obbligo - da parte Vostra - di ripristinare i terreni allo stato "quo ante" ed in linea con i patti e le condizioni contrattuali previste dall'atto di servitù in essere.

In ogni caso, la scrivente Società si ritiene sollevata e mallevata da qualsiasi responsabilità per i danni che possano derivare al metanodotto, persone e/o cose a causa di eventi dipendenti dalla realizzazione delle Vostre opere.

Il predetto Centro Snam Rete Gas S.p.A. di Centro di Brindisi tel. 080-5057390 resta a Vostra disposizione per gli eventuali ulteriori chiarimenti al riguardo.

Copia del presente Nulla Osta, dovrà esserci restituito controfirmato per accettazione prima dell'inizio dei Vs. lavori; inoltre, trascorsi 3 mesi dalla data della presente in mancanza di tale accettazione, il presente Nulla Osta sarà da ritenersi automaticamente revocato.

Qualora poi, a seguito di accettazione della presente nei termini sopra indicati, i lavori non dovessero essere realizzati entro 6 mesi dalla data di accettazione, il presente nulla osta dovrà intendersi automaticamente revocato e, nel caso i lavori fossero ancora di Vs. interesse, dovrà esserci inviata nuova richiesta.

I vostri lavori dovranno essere eseguiti solo in presenza di personale Snam Rete Gas nelle fasi di scavo, posa linea elettrica e similari e successivo rinterro all'interno della fascia di servitù di metanodotto."

- **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**

MASE - DIPARTIMENTO ENERGIA Direzione Generale Fonti Energetiche e Titoli Abilitativi Ex Divisione

VIII – Sezione UNMIG dell'Italia Meridionale, nota prot. 20319 del 04/02/2025, acquisita al prot. n. 0060433 del 04/02/2025

“L'articolo 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, dispone, tra l'altro, quanto segue:

Le condutture elettriche che debbono attraversare [omissis] miniere [omissis] non possono essere autorizzate in nessun caso se non si siano pronunciate in merito le autorità interessate.

Per le modalità di esecuzione e di esercizio delle linee e degli impianti autorizzati, l'interessato deve stipulare appositi atti di sottomissione con le competenti autorità.

Nell'ambito di procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio di autorizzazioni all'esecuzione di opere soggette ai disposti dell'art. 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, di competenza di codeste Amministrazioni, risulta necessario, ai fini dell'eventuale coinvolgimento di questa Sezione UNMIG, accertare preliminarmente che il progetto interferisca con attività minerarie di competenza dell'Ufficio stesso (permessi di ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi).

*Appare utile evidenziare in proposito che rientrano nelle competenze della Sezione UNMIG dell'Italia Meridionale i territori della Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, il sottofondo marino adiacente al territorio della Regione Siciliana e delle predette Regioni, dalla linea di bassa marea fino al limite esterno della relativa piattaforma continentale. **Il territorio della Regione Siciliana è escluso dalla competenza di questo Ufficio.***

Relativamente alle interferenze dei progetti proposti con attività minerarie, la Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012 ha previsto importanti semplificazioni delle procedure per il rilascio del Nulla osta dell'autorità competente, ai sensi dell'articolo 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, secondo quanto indicato nelle disposizioni consultabili all'indirizzo:

<https://unmig.mase.gov.it/altre-attivita/nulla-osta-minerario-per-linee-elettriche-e-impianti>

*In particolare, è previsto che il soggetto proponente la realizzazione di linee elettriche, sia da fonti rinnovabili che ordinarie, verifichi **preliminarmente e autonomamente** la sussistenza di interferenze del progetto con le aree interessate da titoli minerari vigenti (permessi di ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi), utilizzando i dati cartografici disponibili nel sito del Ministero, accessibili all'indirizzo sopra riportato.*

A seguito della verifica anzidetta, possono presentarsi situazioni diverse.

- 1. Il progetto non interferisce con nessun titolo minerario.*
- 2. Il progetto interferisce con l'area di un titolo minerario ubicato in terraferma ma a seguito di specifico sopralluogo il proponente ha rilevato che le aree di interesse risultano prive di impianti minerari.*
- 3. Il progetto interferisce con l'area di un titolo minerario ubicato in mare.*
- 4. Il progetto interferisce con l'area di un titolo minerario ed è stata rilevata la presenza di impianti minerari.*

*In assenza di interferenze con titoli minerari (**Caso 1.**), il progettista rilascia una “dichiarazione di non interferenza” (utilizzando la modulistica riportata nel sito), che equivale a pronuncia positiva da parte dell'Autorità mineraria, ai sensi dell'articolo 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.*

*In presenza di interferenze con titoli minerari in terraferma (**Caso 2.**), ma in assenza di impianti minerari nell'area interessata, sono consentite specifiche semplificazioni, con il rilascio della “dichiarazione di non interferenza” da parte del progettista e la comunicazione alla Sezione UNMIG competente (utilizzando la modulistica riportata nel sito), con la quale si assume l'impegno a modificare l'ubicazione degli impianti, qualora all'atto dell'avvio dei lavori di realizzazione del progetto risultino in corso lavori minerari.*

*Per gli adempimenti previsti in questi due casi (**Caso 1. e Caso 2.**), che consentono l'assolvimento degli obblighi di coinvolgimento di questo Ufficio previsti dall'articolo 120 del R.D. n. 1775/1933, mediante l'effettuazione di una procedura in via autonoma da parte del proponente/progettista, si richiama la necessità di **utilizzare esclusivamente** la modulistica ottenibile per download alla pagina internet del Ministero al link sopra indicato. Negli altri casi (**Caso 3. e Caso 4.**) è necessario il coinvolgimento di questa Sezione UNMIG, per i seguiti di competenza.*

Le procedure sopra indicate dovranno essere adottate anche in caso di integrazioni/modifiche di progetti già presentati.

Si invitano pertanto codeste Amministrazioni a richiedere al proponente la verifica preliminare di interferenza con le attività minerarie, secondo quanto disciplinato dalla predetta direttiva direttoriale, interessando questa Sezione UNMIG nel procedimento solo nei casi che ne prevedono l'effettivo coinvolgimento.

Richiamando l'attenzione sull'estensione della competenza territoriale di questa Sezione UNMIG, appare opportuno sottolineare che la procedura di cui trattasi è utilizzabile per la verifica di interferenza con i titoli minerari rilasciati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (ex Ministero dello Sviluppo Economico / Ministero della Transizione Ecologica).

Conseguentemente, per quanto attiene ai progetti che interessano il territorio della Regione Siciliana, è necessario rivolgersi ai competenti uffici regionali e non a questa Sezione UNMIG.

Infine, qualora al ricevimento della presente informativa il proponente avesse già ottemperato alle verifiche e alle disposizioni previste dalla Direttiva Direttoriale in parola con esiti riconducibili ai casi 1 e 2, non è necessario che produca nuovamente l'eventuale dichiarazione di non interferenza in quanto l'obbligo di coinvolgimento di quest'Ufficio è stato già assolto."

Con nota del 3.09.2020 la Società trasmetteva al MASE l'asseverazione con la quale dichiarava di non aver rilevato alcuna interferenza con titoli minerari vigenti.

- **Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari generali e Infrastrutture, Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture, Servizio Autorità idraulica**, nota prot. n. 0555465 del 12/11/2024, acquisita al prot. n. 0555814 di pari data

"In riscontro alla Vs. nota prot. 0033052 del 29/10/2024 di pari oggetto, acquisita al protocollo di questa Sezione al n. 530979 del 29/10/2024, si comunica che vista la competenza gestionale del corso d'acqua in capo a codesto Consorzio, l'Autorità amministrativa competente in materia di polizia idraulica (ex art. 10, co. 1 L.R. n. 4/2012) è di codesto Ente, deputato al rilascio della necessaria autorizzazione.

Tenuto conto delle competenze della Sezione scrivente, con riferimento alla documentazione tecnica presentata, ai sensi dell'art 4, co. 6 del Regolamento Regionale n. 17 del 01/08/2013, non si ravvisano condizioni ostative al rilascio dei provvedimenti di competenza del ridetto Consorzio di bonifica."

- **Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia**, nota prot. n. 0033052 del 29/10/2024, acquisita al prot. n. 0530979 di pari data

"In riferimento a Vs. note prot. n. 384235 del 29.07.2024, ns. prot. n. 23685 del 29.07.2024 e prot. n. 385271 del 29.07.2024 ns. prot. n. 23726 del 30.07.2024 con cui viene trasmesso il verbale della Conferenza dei Servizi del 17.07.2024, sulla base degli elaborati progettuali posti in visione al link indicato, si rileva e si conferma che l'impianto fotovoltaico e le opere di connessione e vettoriamiento previsto in progetto interferiscono, nei due punti indicati nell'elaborato grafico n. MRR-CIV-TAV-036_02 con le lettere | ed F, con il Canale Fiume Grande sul quale questo Consorzio ha competenza.

Per quanto attiene il superamento delle intersezioni con il suddetto corso d'acqua nulla osta alla esecuzione con tecnica prevista "no dig" con il franco, rispetto alla quota di scorrimento e rispetto alla generatrice inferiore, di m. 3.00.

Con la presente, pertanto, si comunica per quanto di competenza, la fattibilità dell'intervento proposto a condizione che, per gli attraversamenti di che trattasi, la Società richiedente acquisisca, preliminarmente all'esecuzione delle opere, l'autorizzazione prevista dal Regolamento Regionale n. 17/2013 in materia di uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della regione Puglia oltre al rispetto del R.D. 8 maggio 1904 n. 368.

Tale autorizzazione sarà subordinata all'accettazione delle condizioni e delle prescrizioni di rito da rispettare nella fase esecutiva e di validità della stessa da inserire in apposito "Disciplinare" di autorizzazione comprendente il pagamento di un canone annuo.

Pertanto, sulla base di quanto previsto dal suddetto Regolamento ed in applicazione del "Tariffario" approvato con D.G.R. n. 536 del 26.03.2014, sarà necessario provvedere al versamento di oneri istruttori.

Occorrerà fornire il nominativo del legale rappresentante della Società che sottoscriverà il disciplinare di autorizzazione unitamente a copia del documento di identità e del codice fiscale oltre alla documentazione

progettuale (relazione tecnica, planimetrie, sezioni, modalità di attraversamento, etc.).

Si fa presente inoltre che, successivamente alla richiesta di autorizzazione, questo Ufficio provvederà ad acquisire il parere/autorizzazione dell'Autorità Idraulica competente per territorio inoltrando l'intera documentazione pervenuta.

All'esito di detta procedura, verranno espletate le attività previste dal richiamato R.R."

- **Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana, Sezione Urbanistica, Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici**, nota acquisita al prot. n. 0418978 del 28/08/2024 acquisita al prot. n. 0419728 di pari data

"Si fa riferimento alla nota prot. n. 385271 del 29.07.2024, acquisita al prot. n. 388526 del 31.07.2024, con la quale in relazione alla procedura in oggetto si trasmette il verbale della Conferenza di Servizi del giorno 17.07.2024.

Preliminarmente si rappresenta che, con riguardo ai procedimenti autorizzativi di cui all'oggetto, come già più volte evidenziato, afferisce alla competenza del Servizio scrivente il rilascio dell'attestazione di vincolo demaniale di uso civico di cui all'art. 5 comma 2 della L.R. n. 7/98.

Poiché, i terreni coinvolti dall'intervento e opere connesse, secondo quanto riportato nella suddetta nota, appaiono interessare il Comune di Brindisi, si attesta che per detto Comune non risultano terreni gravati da Uso Civico.

Si evidenzia, altresì, che con nota prot. n. A00 079/2000 del 22.02.2021 questo Servizio ha comunicato l'avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Puglia dell'elenco (trasmesso anche in allegato alla predetta nota) aggiornato a dicembre 2020 dei Comuni, ripartiti per aree (ex) provinciali, con territorio non gravato da usi civici, tra i quali risulta anche Brindisi. Pertanto, ai fini della semplificazione dell'attività amministrativa, si invita a tener conto della predetta nota prot. n. A00 079/2000 del 22.02.2021 e conseguentemente a non interessare lo scrivente Servizio per procedimenti che interessano comuni con territorio non gravato da usi civici.

- **AQP Acquedotto Pugliese S.p.a.**, nota prot. n. 43242 del 25/06/2024, acquisita al prot. n. 0317330 di pari data, rilascia nulla osta,

"Con riferimento alla nota di codesto Ufficio, prot. N. 281780/2024 del 10.06.2024, acclarata in atti AQP al prot. n. 39445/2024, con la quale il Dirigente della Sezione Transizione Energetica, Ing. Francesco Corvace, ha chiesto di esprimere parere AQP, in merito ad eventuali interferenze tra opere richiamate in oggetto che la società LIGHTSOURCE RENEWABLE ENERGY ITALY SPV 10 Srl dovrà costruire e quelle gestite da AQP SpA; consultati gli elaborati progettuali sul link di riferimento, si comunica che le aree interessate dagli interventi previsti in progetto, non interferiscono in alcun modo con opere acquedottistiche gestite da Acquedotto Pugliese S.p.A..

Premesso quanto sopra, questa Società pertanto, per quanto di propria competenza, rilascia il proprio nulla-osta di massima alla realizzazione delle opere di che trattasi."

- **Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio Amministrazione del Patrimonio**, con nota acquisita al prot. n. 0310488 del 21/06/2024, con la quale trasmette la nota prot. AOO_108/3175 del 17/02/2021 con la quale "In riferimento all'oggetto si segnala che pervengono alla sezione demanio e patrimonio ed a questo servizio, da parte di codeste amministrazioni competenti, numerose istanze i cui progetti non interessano immobili di proprietà regionale, alla cui tutela domenicale e gestione questo ufficio è preposto. Al fine di agevolare i proponenti nell'individuazione dei beni di proprietà regionale, si comunica che all'indirizzo <http://www.sit.puglia/> è possibile consultare il catalogo Patrimoniale Regionale. Si comunica, dunque, di escludere la scrivente sezione dal coinvolgimento nei procedimenti in oggetto, in quanto anche nel caso in cui il progetto interferisca con proprietà regionali, questa sezione non è tenuta a rilasciare in tal procedimento alcun parere. Mentre il rilascio di eventuale concessione per l'uso dei beni ovvero il consenso per l'instaurazione di un diritto di attraversamento segue le modalità disciplinate dalla legge

regionale n. 27/1995 e dal R.R. n. 23/2011 “regolamento per l'uso dei beni immobili regionali”. Solo in caso di interessamento di beni di proprietà regionale, il proponente potrà produrre specifica istanza, contenente l'esatta individuazione catastale del bene regionale, che dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo pec: serviziodemaniopatrimonio.bari@pec.rupar.puglia.it”;

- **Ministero delle Imprese e del Made in Italy DIPARTIMENTO PER I SERVIZI INTERNI, FINANZIARI, TERRITORIALI E DI VIGILANZA DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI TERRITORIALI DIV. XII - ISPETTORATO TERRITORIALE (CASA DEL MADE IN ITALY) - PUGLIA BASILICATA E MOLISE**, con nota prot. n. 20137 del 17/05/2024, acquisita al prot. n. 0236035 di pari data esprimeva parere favorevole all'avvio della costruzione ed esercizio in A.T.

“Con riferimento alla dichiarazione d'impegno del 20/02/2024, con la quale la Società LIGHTSOURCE RENEWABLE ENERGY ITALY SPV 17 S.R.L. si impegna a realizzare le opere in questione secondo la normativa vigente, nonché a rispettare tutte le altre prescrizioni indicate nella stessa dichiarazione e sulla base di quanto disciplinato dalla “Procedura per il rilascio dei consensi relativi agli elettrodotti di 3^a classe” di cui alla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento delle Comunicazioni n. 70820 del 04/10/2007, con la presente si rilascia il parere favorevole in oggetto per la realizzazione di quanto richiesto.

La scrivente rimane pertanto in attesa di ricevere, da parte della stessa Società LIGHTSOURCE RENEWABLE ENERGY ITALY SPV 17 S.R.L. il progetto esecutivo delle opere e delle eventuali interferenze geometriche e la relazione di calcolo delle forze elettromotrici indotte con impianti della Rete Pubblica di Comunicazione delle varie Società autorizzate al fine di avviare il procedimento di rilascio dei nulla osta di competenza e, al termine dei lavori, la relativa comunicazione per poter permettere ai funzionari preposti la prevista verifica tecnica.

Sarà cura dei responsabili del Ministero verificare il rispetto, da parte della Società LIGHTSOURCE RENEWABLE ENERGY ITALY SPV 17 S.R.L. di tutte le prescrizioni previste nella citata dichiarazione d'impegno e rilasciare alla REGIONE PUGLIA il conclusivo attestato di conformità dell'opera elettrica con le modalità previste nella Procedura sopracitata”

- **TERNA s.p.a.**, con nota prot. n. 78211 del 17/07/2024, acquisita al prot. n. 0364361 pari data, riferisce che in data 04/02/2022

“Ci riferiamo alla Vs. comunicazione prot. 0281780/2024 del 10/06/2024 (ns. prot. TERNA/A20240062948 del 11/06/2024) di pari oggetto, per rappresentarVi quanto di seguito indicato.

Premesso che:

- in data 01/02/2019 la Società AGRIVENTO S.r.l. ha fatto richiesta di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per un impianto di generazione da fonte rinnovabile (fotovoltaico) da 29,5 MW nel Comune di Brindisi (BR);
- in data 24/04/2019 con lettera prot. TERNA/P20190030796 Terna ha comunicato la* Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) che prevede il collegamento dell'impianto di generazione in antenna a 150 kV con un futuro ampliamento della Stazione Elettrica (SE) a 380/150 kV della RTN di Manfredoni in antenna a 150 Kv con il futuro ampliamento della Stazione Elettrica di Trasformazione (SE) della RTN 380/150 kV di Brindisi Sud.
- in data 21/08/2019 la Società AGRIVENTO S.r.l. ha accettato la STMG suddetta;
- in data 13/07/2020 con lettera prot. TERNA/P20200043062 Terna ha comunicato l'esito favorevole della voltura dell'iniziativa a favore della Società LIGHTSOURCE RENEWABLE ENERGY ITALY SPV 10 S.r.l.;
- in data 10/11/2020 con lettera prot. TERNA/A20200072119 la Società LIGHTSOURCE RENEWABLE ENERGY ITALY SPV 10 S.r.l. ha trasmesso a Terna la documentazione progettuale relativa alle opere RTN la connessione;
- in data 06/04/2021 TERNA con lettera prot. TERNA/P20210028280 Terna ha comunicato il parere di rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete.”

- **ARPA Puglia, DAP Brindisi**, nota 0056149 del 12/07/2024, acquisita al prot. n. 0355639 di pari data

“considerato che il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica emanava il provvedimento di compatibilità ambientale (‘DM-2024-0000070’ e il relativo parere della Commissione Tecnica parere_n_161_

del_18.05.2023 plenaria id_vip_7587”) e la conseguente conclusione positiva del Procedimento di VIA. Nel Decreto della Direzione Generale Valutazioni Ambientali del MASE di cui al prot.m_amte.MASE.VA REGISTRO DECRET1.R.0000002.10-01-2024 si esprimeva “giudizio positivo di compatibilità ambientale relativa al progetto dell’impianto fotovoltaico di 27,1 MW da installare nel Comune di Brindisi (BR), in località Maffei, con opere di connessione ricadenti nello stesso comune, presentato dalla Società lightsource Renewable Energy Italy 10 S.r.l., nonché parere favorevole circa l’assenza di incidenza negativa e significativa sui siti Natura 2000 e parere favorevole in merito alla conformità del Piano Preliminare per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo alle disposizioni del DPR 120/2017, subordinati al rispetto delle condizioni ambientali di cui all’ art.2 [...]Tanto sopra premesso, questa Agenzia per quanto di competenza, anche in riferimento della conclusione positiva del Procedimento di VIA (DM_2024 - 0000070), comunica che non vi sono motivi ostativi rispetto all’istanza di Autorizzazione Unica presentata dal proponente.”

- **ENAC – Ente Nazionale per l’Aviazione civile**, nota prot. n. 75762 dell’28.05.2025

“Si fa riferimento alla nota rif. A) di codesta Società con la quale è stata richiesta la valutazione di compatibilità ostacoli e pericoli alla navigazione aerea per la realizzazione dell’intervento in oggetto.

Sulla base di quanto previsto al cap. 4 del Regolamento ENAC per la Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti “valutazione e limitazione ostacoli”, visto il parere formulato da ENAV S.p.A. con la nota rif. B), nonché in esito all’istruttoria valutativa condotta dalla scrivente Direzione, si comunica la conclusione del procedimento in parola ex art. 2 co.1 L. 241/90 in quanto, considerata la posizione, le caratteristiche e la tipologia di quanto proposto, non sussiste un interesse di carattere aeronautico.

Si comunica quanto sopra fermo restando quanto di competenza dell’Aeronautica Militare in materia demaniale, di procedure strumentali di volo e di volo a bassa quota (rif. Circolare allegata al foglio n. 146/394/4422 del 09/08/2000).

Le prestazioni relative alla presente attività saranno poste a carico di codesta Società con fatturazione diretta in favore dell’ENAC per le attività istituzionali ai sensi del Regolamento delle Tariffe dell’ente”.

CONSIDERATO CHE, con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità:

- la Sezione scrivente provvedeva a trasmettere con comunicazione del 10.04.2025 prot. n.0189982, la “Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità” ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell’art. 10 L.R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell’art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. ai Comuni territorialmente competenti e ai proprietari interessati; con la stessa nota si invitava la Società in indirizzo alla pubblicazione su due quotidiani uno a carattere nazionale e uno a carattere regionale dell’avviso indicato ed allegato alla stessa nota, comunicando allo Scrivente Servizio il giorno di pubblicazione, e il Comune interessato a pubblicare presso il proprio albo pretorio il presente avviso (compreso gli elaborati allegati e parte integrante dell’avviso) per la durata prevista dal D.P.R. 327/2001 e s.m.i. con l’invito al riscontro dell’avvenuta pubblicazione a scadenza dei termini;
- la Società proponente in data 13.05.2025 (acquisita al prot. n. 0250721 del medesimo giorno) comunicava che in data 12.04.2025 era avvenuta la pubblicazione dell’avviso di cui alla sopracitata nota prot. n. 0189982 del 10.04.2025 su due quotidiani, uno di carattere nazionale e uno locale, fornendone evidenza;
- il Comune di Brindisi trasmetteva evidenza, con nota acquisita al prot.n.0251023 del 13.05.2025, dell’avvenuta pubblicazione sull’albo pretorio dell’Avviso per la durata prevista dal D.P.R. 327/2001 e s.m.i pari a giorni 30, a decorrere dal giorno 10.04.2025;

CONSIDERATO CHE, con riferimento alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022:

- La società, durante la seduta della cds svoltasi in data 31.01.2025, riferiva “di avere inviato le proprie

osservazioni alla bozza proposta a mezzo PEC in data 31/12/2024, recependo alcuni punti già oggetto di confronto con i rappresentanti dell'ente comunale. Al riguardo, la Società aggiunge inoltre che nel corso delle più recenti interlocuzioni, il Comune ha manifestato la volontà di rilasciare un parere interlocutorio in cui darà atto, ai fini del procedimento di Autorizzazione Unica in corso, dello stato avanzato del processo di definizione della convenzione relativa alle misure compensative e del relativo oggetto, affinché ciò venga formalmente recepito ai fini e nel contesto del procedimento di Autorizzazione Unica in corso e affinché quindi lo stesso possa positivamente chiudersi nelle more della formalizzazione della stessa".

- il Comune di Brindisi con nota prot. n. 0099066 del 10/07/2025, acquisita al prot.n. 0391159 di pari data, trasmetteva alla Società il verbale delle Deliberazioni della Giunta Comunale prot. n. 76 del Registro 13/03/2025 avente ad oggetto *"l'approvazione dello schema - tipo di "convenzione disciplinante le modalità di corresponsione di misure di compensazione ambientale e territoriale correlate alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica o sistemi da accumulo da realizzare nella città di Brindisi" e del primo "masterplan degli interventi di rimediazione e riqualificazione delle infrastrutture materiali ed immateriali finalizzata alla visione strategica dello sviluppo della città", oltre alla relativa nota con la quale il Comune fa presente alla Società che "in merito alla procedura di Autorizzazione Unica in oggetto, in merito alle misure di compensazione e alla convenzione da sottoscrivere per gli adempimenti di competenza, si porta a conoscenza di codesta Società che l'amministrazione Comune di Brindisi, con Delibera di Giunta Municipale n. 76 del 13/03/2025, ha approvato lo schema-tipo di convenzione disciplinante le modalità di corresponsione di misure di compensazione ambientale e territoriale correlate alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica o sistemi di accumulo, da realizzarsi nella Città di Brindisi.";*
- L'obbligo a corrispondere le misure di compensazione è da ritenersi accertato nell'iter del procedimento ed è pertanto da ritenersi cogente e vincolante ai fini dell'efficacia del presente atto, potendo far riferimento alla corrispondenza versata agli atti del procedimento fin qui, anche nelle more della loro definizione formale di intesa con l'amministrazione beneficiaria.

CONSIDERATO CHE, con riferimento alla soluzione di connessione (Codice 201900086) si rappresenta che:

- con comunicazione prot. n. TERNA/P2019 0030796 del 24/04/2019, TERNA S.p.A. stabiliva che l'impianto, inizialmente nella titolarità del Produttore AGRIVENTO S.r.l., sarebbe stato collegato alla RTN in antenna a 150 kV con il futuro ampliamento della Stazione Elettrica di Trasformazione (SE) 380/150 kV "BRINDISI SUD".
- In data 2.04.2021, Terna S.p.A. comunicava alla Lightsource Renewable Energy Italy SPV 10 S.r.l. la validazione del progetto definitivo relativo alla pratica 201900086, secondo il quale l'impianto in oggetto *"sarà collegato in antenna a 150 kV con il futuro ampliamento della Stazione Elettrica di Trasformazione (SE) della RTN 380/150 kV di Brindisi Sud";*
- La predetta STMG veniva accettata, come previsto, a mezzo portale MyTerna in data 21/08/2019 con contestuale upload della ricevuta attestante l'esecuzione del bonifico per il pagamento del corrispettivo dovuto a TERNA S.p.A. per l'accettazione della STMG;
- Con nota acquisita al prot. n. 0382457 del 27/07/2024, la Società trasmetteva a Terna la richiesta di conferma della persistenza delle condizioni di fattibilità e realizzabilità del preventivo di connessione ai sensi dell'articolo 33.6 del TICA.
- Durante la Conferenza di Servizi svoltasi in data 31.01.2025 che si concludeva con quanto di seguito riportato:
 - La Società chiedeva *"che venisse esplicitato nel Verbale che la seduta odierna di Conferenza di Servizi è quella conclusiva, affinché tale Verbale possa essere inoltrato a TERNA per acquisire la necessaria conferma della persistenza delle condizioni di fattibilità e realizzabilità del preventivo di connessione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33.6 del TICA e quindi ai fini della prenotazione definitiva della capacità di rete. La Società in ogni caso conferma che la soluzione di connessione*

di cui alla STMG di progetto è attualmente valida, e il relativo PTO positivamente validato dal Gestore di Rete". Pertanto, L'ufficio regionale invitava Terna spa, ai sensi dell'art.33 del TICA, a voler fornire il proprio riscontro alla richiesta di conferma della persistenza delle condizioni di fattibilità e realizzabilità del preventivo di connessione (Codice Pratica n. 201900086) relativo al Progetto e, pertanto, la prenotazione definitiva della capacità di rete".

- Con la nota acquisita al prot.n.0152527 del 24.03.2025 la Società chiedeva a Terna spa, "di confermare senza indugio la persistenza, in via definitiva, delle condizioni di fattibilità e realizzabilità del preventivo di connessione (Codice Pratica n. 201900086) relativo al Progetto e pertanto la prenotazione definitiva della capacità di rete per il medesimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del TICA, inviando sollecita risposta, oltre che alla Scrivente, all'ufficio responsabile del procedimento autorizzativo unico di AU in risposta alla succitata formale richiesta", Con nota acquisita al prot.n.0282774 del 27.05.2025 la Società trasmetteva a Terna spa la documentazione integrativa richiesta.
- Terna S.p.A, in data 30.05.2025 comunicava che" *Ci riferiamo alla Vs. lettera del 27.05.2025 (ns. prot. TERNA/A20250063733) in relazione al codice pratica in oggetto, per comunicarVi che ai sensi dell'Art. 33 del TICA, confermiamo la validità della STMG rilasciata in data 24/04/2019 (ns. prot. TERNA/P20190030796), che prevede che il Vs. impianto venga collegato in antenna a 150 kV con il futuro ampliamento della Stazione Elettrica di Trasformazione (SE) della RTN 380/150 kV di Brindisi Sud".*
- Terna S.p.A, in data 1.08.2025 comunicava che" *Ci riferiamo alla Vs. comunicazione pervenuta tramite PEC (prot. TERNA/A20250093539-31/07/2025) per confermare con la presente che in data 21/08/2019, abbiamo ricevuto, tramite il portale MyTerna dalla società AGRIVENTO SRL, formale accettazione del preventivo di connessione emesso in data 24/04/2019 (prot. TERNA/P20190060150).Con decorrenza 21/05/2020, la titolarità della pratica è stata ufficialmente volturata alla società LIGHTSOURCE RENEWABLE ENERGY ITALY SPV 10 SRL, come previsto dal comma 35bis.2 del TICA".*

CONSIDERATO CHE:

- con il **Decreto della Direzione Generale Valutazioni Ambientali del MASE di cui al prot. m_amte. MASE.VA REGISTRO DECRETI.R.00000070 del 29.02.2024** si esprimeva **"giudizio positivo di compatibilità ambientale relativa al progetto dell'impianto fotovoltaico di 27,1 MW da installare nel Comune di Brindisi (BR), in località Maffei**, con opere di connessione ricadenti nello stesso comune, presentato dalla Società Lightsource Renewable Energy Italy 10 S.r.l., nonché parere favorevole circa l'assenza di incidenza negativa e significativa sui siti Natura 2000 e parere favorevole in merito alla conformità del Piano Preliminare per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo alle disposizioni del DPR 120/2017, subordinati al rispetto delle condizioni ambientali di cui all'art.2" sulla base del parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 161 del 18/05/2023, costituito da n. 72 (settantadue) pagine che, ne costituisce parte integrante";
- con la nota prot.n.0127018 del 13.12.2024 il **Comune di Brindisi Settore Paesaggio e Demanio Costiero rilasciava il Provvedimento di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica n.62/2024** per l'intervento in argomento con le prescrizioni contenute nella stessa;
- Questa Sezione regionale, giusto verbale di Conferenza di Servizi del 31.01.2025 riteneva:
 - sulla base delle risultanze del complesso dei pareri resi noti, tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse dalle Amministrazioni/Enti ed acquisite in Conferenza, come sopra riportate, di poter chiudere i lavori della stessa rilevando il segno prevalentemente favorevole e rinviando la formalizzazione della comunicazione della conclusione del procedimento in oggetto successivamente al decorrere del termine previsto dell'avvio della procedura per la **"Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità"** ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L.R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, rientrante fra le incombenze spettanti alla Sezione Transizione Energetica.

- il D.L. 63/2024, convertito in Legge 12 luglio 2024 n. 101, ha introdotto disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale; le limitazioni riferite all'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra (rif. art. 5) non si applicano ai progetti per i quali sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi;

CONSIDERATO INOLTRE CHE la Società con note acquisite agli atti dell'Ufficio con i prot.0521888 del 25.09.2025 e prot.n.0527564 del 29.09.2025 ha trasmesso:

- il progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione "adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi", caricato nell'apposita sezione del Portale Sistema Puglia "Fase C – Progetto Definitivo Integrato";
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 a firma del progettista, circa la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, a firma del legale rappresentante, circa l'impegno a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato ha attestato che in nessuna area dell'impianto vi è la presenza di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il tecnico abilitato ha attestato la non ubicazione dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agricole presenti che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P., I.G.T., D.O.C. e D.O.P.;

La Società, inoltre:

- ha ottemperato a quanto previsto al punto 2.3.5 della D.G.R. n. 35/2007 e n. 1901/2022, relativo agli oneri per monitoraggio mediante versamento a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Transizione Energetica, con la causale "D.Lgs. 387/2003 - fase realizzativa - oneri per monitoraggio con relativa dotazione di antinfortunistica (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere";
- ha depositato quietanza del versamento F24 di tipo ordinario Sezione Erario, Codice tributo 1552 per i diritti di registrazione dell'Atto Unilaterale d'obbligo;
- ha preso atto delle conclusioni riferite con nota prot. n.0416344 del 22.07.2025, con cui questa Sezione Transizione Energetica ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di poter concludere favorevolmente **la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica", per la quale si richiedeva evidenza dell'impegno a fornire compensazioni a favore delle amministrazioni comunali interessati dall'intervento;
- ha ottemperato a quanto previsto dalla L.R. Puglia 05/07/2019, n. 32 (Norme in materia di equo compenso nell'esercizio delle professioni regolamentate) in ordine all'obbligo di retribuire i professionisti in maniera congrua e nel rispetto dei parametri fissati nei decreti ministeriali, a mezzo di dichiarazione sottoscritta dagli stessi;
- in data 16.10.2025 ha sottoscritto, nei confronti della Regione Puglia, l'Atto Unilaterale d'Obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010; la Segreteria Generale della Presidenza, Servizio

Contratti e Programmazione Acquisti, con nota acquisita al prot. n. 0602548 del 28.10.2025, trasmetteva l'Atto Unilaterale d'Obbligo recante in sovrimpressione il numero di repertorio n. 026953 assegnato in data 23/10/2025 da registrarsi in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/86.

Il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto allorquando validato digitalmente dalla Sezione Transizione Energetica sul Portale Sistema Puglia;

- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D. Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
 - Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D. Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
 - Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
 - Comunicazione di informativa antimafia PR_MIUTG_Ingresso_0282939_20250911 fatto salvo che il presente provvedimento. comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di sopravvenuta positività dell'informativa antimafia.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D Lgs 387/2003 e ss.mm.ii, in seno al PAUR ex art.27 bis del D Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa, per la costruzione e l'esercizio di:

- di un **impianto agrivoltaico** avente una potenza complessiva pari a 27,1 MWp, e delle relative opere di connessione, da realizzarsi nel comune di Brindisi, località "Maffei";
- n. 1 cabina MT di smistamento;
- n. 1 cavidotto MT 30 kV di collegamento dell'impianto dalla cabina smistamento di campo MT fino alla stazione utenza (in prossimità della SE Brindisi Sud di Terna SpA380/150 kV);
- n. 1 stazione di utenza di trasformazione MT/AT ubicata in prossimità della SE Brindisi Sud di Terna SpA380/150 kV;
- n. 1 cavidotto AT 150 kV per il collegamento della stazione di utenza di trasformazione allo stallo all'interno della stazione esistente RTN 380/150 kV "Brindisi Sud".

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuata sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato condotto nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

I sottoscritti attestano, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Funzionario Amministrativo

Dott.ssa Claudia Somma

Il Dirigente di Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili ad interim

Ing. Francesco Corvace

VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D. Lgs. 196/03,

come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 -

Garanzie alla riservatezza

"La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto

disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati".

Valutazione di Impatto di genere (prima valutazione)
Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.
L'impatto di genere stimato risulta (segnare con una X):
diretto
indiretto
X neutro
non rilevato

Valutazione di impatto di genere (prima valutazione)

Ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.

Esito Valutazione impatto di Genere: neutro.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003, rilasciata *ex lege* su istanza di parte.

Il Dirigente ad interim del Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili
Ing. Francesco Corvace

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA

VISTI E RICHIAMATI:

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l'art. 32 della L. n. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., *"Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili"*;
- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): *buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.*
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d'applicazione rientra l'istanza in oggetto.
- La D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: *"Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 -*

Approvazione delle "Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell'Autorizzazione Unica" e delle "Linee Guida Procedura Telematica".

- il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
- la D.G.R. 07.12.2020 n. 1974 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato "*modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0*";
- D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 "*Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*";
- il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo "*MAIA 2.0*";
- la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 "*D.G.R. 1974/2020 'Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0'. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 'Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale'. Aggiornamento Allegato B)*";
- la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 "*Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento*";
- la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 "*Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22*";
- la LR 11/2001 applicabile *ratione temporis*, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali a norma del Codice dell'Ambiente;
- la L. n. 91/2022 sulla "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*"
- la DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 "*Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo*";
- la LR 28/2022 e s.m.i "*norme in materia di transizione energetica*";
- la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante "*D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati.*
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 "*Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia*";
- il DI 63/2024, convertito in Legge 12 luglio 2024 n. 101, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale; le limitazioni riferite all'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra (rif. art.5) non si applicano ai progetti per i quali sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi;
- la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 "*Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale*";
- il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 "*Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118*"; non applicabile *ratione temporis* al procedimento di che trattasi, al quale continua ad applicarsi la disciplina previgente, in particolare il D lgs 387/2003 e ss.mm.ii;

VERIFICATO CHE:

sussistono le condizioni di cui all'art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:

- con il **Decreto della Direzione Generale Valutazioni Ambientali del MASE** di cui al prot. m_amte.MASE. VA REGISTRO DECRETI.R.00000070 del 29.02.2024 si esprimeva "**giudizio positivo di compatibilità**

ambientale relativa al progetto dell'impianto fotovoltaico di 27,1 MW da installare nel Comune di Brindisi (BR), in località Maffei, con opere di connessione ricadenti nello stesso comune, presentato dalla Società Lightsource Renewable Energy Italy 10 S.r.l., nonché parere favorevole circa l'assenza di incidenza negativa e significativa sui siti Natura 2000 e parere favorevole in merito alla conformità del Piano Preliminare per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo alle disposizioni del DPR 120/2017, subordinati al rispetto delle condizioni ambientali di cui all'art.2" sulla base del parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 161 del 18/05/2023, costituito da n. 72 (settantadue) pagine che, ne costituisce parte integrante";

- con la nota prot.n.0127018 del 13.12.2024 il **Comune di Brindisi Settore Paesaggio e Demanio Costiero** rilasciava il **Provvedimento di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica n.62/2024** per l'intervento in argomento con le prescrizioni contenute nella stessa;
- questa **Sezione Transizione Energetica** nella persona del Responsabile del Procedimento ha comunicato, con nota prot. n. 0416344 del 22.07.2025, di **poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni in atti da ritenersi parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto;
- richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 *"Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica"*, per cui **possono essere previste misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale a carico dei proponenti** di nuovi impianti e infrastrutture energetiche oppure del potenziamento o della trasformazione di impianti e infrastrutture esistenti sul territorio pugliese.

DATO ATTO CHE:

- con D.G.R. 1944 del 21/12/2023 è stato individuato l'ing. Francesco Corvace quale Dirigente della Sezione Transizione Energetica nella quale è incardinato il procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, per il quale riveste ruolo di Responsabile del Procedimento ex Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- in capo al Responsabile del presente atto e agli altri estensori firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6-bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012;

VISTO l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dalla **LIGHTSOURCE RENEWABLE ENERGY ITALY SPV 10 S.r.l.** in data 16.10.2025 repertoriato al n.026953 del 23/10/2025 dalla Regione Puglia Servizio Contratti e Programmazione Acquisti;

FATTI SALVI gli obblighi in capo alla Società Proponente e, specificatamente:

- la **LIGHTSOURCE RENEWABLE ENERGY ITALY SPV 10 S.r.l.** con nota prot. n. 527564 del 29/09/2025 ha comunicato di aver provveduto a depositare, sul portale telematico regionale Sistema Puglia nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e delle relative opere di connessione elettrica;
- ai sensi dell'art.9 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, **"Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo"**, la **LIGHTSOURCE RENEWABLE ENERGY ITALY SPV 10 S.r.l.** deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso decreto, nonché il piano di gestione dei rifiuti;
- la **LIGHTSOURCE RENEWABLE ENERGY ITALY SPV 10 S.r.l.** dovrà mantenere l'esercizio dell'impianto, per tutto il suo periodo di funzionamento, nella sua qualità di "agrovoltaico" ovvero tale da coniugare, senza soluzione di continuità, la produzione dell'energia elettrica con il piano colturale dell'attività agricola contestuale.
- la **LIGHTSOURCE RENEWABLE ENERGY ITALY SPV 10 S.r.l.** dovrà provvedere alle misure di compensazione

territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022 come richiamato negli atti istruttori.

Precisato che:

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuata sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 0416344 del 22.07.2025 con la quale la Sezione Transizione Energetica nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori dal Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili, comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

ART. 2)

Di provvedere al rilascio, alla **LIGHTSOURCE RENEWABLE ENERGY ITALY SPV 10 S.r.l.** con sede legale in Via G. Leopardi n. 7 - 20123 Milano Cod. Fis. e P. IVA 11015610964., dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e s.m.i., per la costruzione ed esercizio di:

- un **impianto agrivoltaico** avente una potenza complessiva pari a 27,1 MWp, e delle relative opere di connessione, da realizzarsi nel Comune di Brindisi, località "Maffei";
- n. 1 cabina MT di smistamento;
- n. 1 cavidotto MT 30 kV di collegamento dell'impianto dalla cabina smistamento di campo MT fino alla stazione utenza (in prossimità della SE Brindisi Sud di Terna SpA 380/150 kV);
- n. 1 stazione di utenza di trasformazione MT/AT ubicata in prossimità della SE Brindisi Sud di Terna SpA 380/150 kV;
- n. 1 cavidotto AT 150 kV per il collegamento della stazione di utenza di trasformazione allo stallo all'interno della stazione esistente RTN 380/150 kV "Brindisi Sud".

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce, allorquando recepitata nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ex art.27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e quindi munita di formale titolo ambientale, titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell'ambito del presente procedimento.

Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente competenti, a norma dell'Allegato 2 del DM

10/09/2010, richiamate in atti del procedimento e nella narrativa del presente provvedimento, stabilite in Conferenza di Servizi decisoria e tali da consentire, qualora non già formalizzate e stipulate direttamente con le amministrazioni beneficiarie, la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia.

ART. 4)

La **LIGHTSOURCE RENEWABLE ENERGY ITALY SPV 10 S.r.l.**, nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente riferito in atti, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico del Gestore della Rete.

Laddove le opere elettriche siano realizzate dal gestore di Rete, l'inizio e la durata dei relativi lavori decorreranno dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

Inoltre, con riguardo all'esercizio, si specifica che, viste anche le determinazioni del Dirigente della Sezione (già Infrastrutture Energetiche e digitali n.49 del 24/10/2016 e n. 71 del 30/11/2016), il presente titolo può coprire su richiesta tutto il periodo di incentivazione dell'energia prodotta da parte del GSE, ove applicabile e attivata a norma di legge, fino a 20 anni a partire dall'entrata in esercizio commerciale dell'impianto, purché quest'ultima intervenga entro e non oltre 18 mesi dalla data di fine dei lavori.

In assenza di evidenza all'autorità competente regionale della data di entrata in esercizio commerciale ai fini dell'applicazione del periodo precedente, resta l'accezione generale di esercizio dell'impianto ai fini del campo di applicazione del presente titolo autorizzativo.

Pertanto, il proponente è tenuto a comunicare a questo Servizio regionale, l'entrata in esercizio commerciale dell'impianto nei termini suddetti ai fini dell'automatica estensione della durata del titolo autorizzativo *ut supra*.

ART. 6)

Di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo fotovoltaico, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso e, limitatamente alle opere di connessione alla rete, di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, laddove si renda necessario, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 7)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i*

pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza", effettuata dalla Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia, Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. 0411748 del 18/07/2025.

ART. 8)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro 180 (centottanta) giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e dalla D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i.. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"*;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019 nonché D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i.. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"*.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;

- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 9)

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art.15, comma 2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi. Il collaudo finale dei lavori, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207. La fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione non può essere svincolata prima di trenta giorni dal deposito del certificato ad esso relativo.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto e il ripristino dello stato dei luoghi ex ante:

- a. mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- b. mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- c. mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto;
- d. il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate;
- e. esito sfavorevole del collaudo statico dei lavori e delle opere a tal fine collaudabili;
- f. emissione di provvedimenti interdittivi o aventi comunque l'effetto di limitare la capacità giuridica della società destinataria.

ART. 10)

La presente determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, o di perdita dei requisiti soggettivi e oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 11)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del

D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 12)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare agrovoltica;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 13)

La Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 14)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

ART. 15)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 48 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
 - all'Albo Telematico,
 - nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,
 - sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - alla Direzione amministrativa del Gabinetto del Presidente;
 - alla Segreteria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale – Servizio Contratti e Programmazione Acquisti, Ufficiale Rogante;
- sarà trasmesso, per gli adempimenti consequenziali, ivi compreso il controllo di ottemperanza delle prescrizioni qualora disposte:
 - al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica:
 - Direzione Generale Valutazioni Ambientali (DVA) e all'attenzione della Commissione tecnica VIA-VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC
 - al Ministero delle Imprese e del Made in Italy:
 - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza – Direzione Generale per i Servizi Territoriali – Divisione XII – Ispettorato Territoriale (Casa del Made in Italy) della Puglia, Basilicata e Molise;
 - alla Regione Puglia - Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture:
 - Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture – Servizio Gestione Opere Pubbliche;
 - Sezione Demanio e Patrimonio – Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria;
 - Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture – Servizio Autorità Idraulica;
 - alla Regione Puglia – Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana:
 - Sezione Autorizzazioni Ambientali;
 - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
 - Sezione Urbanistica – Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici;
 - alla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale:
 - Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali – Servizio Territoriale Brindisi;
 - alla Provincia di Brindisi:
 - Settore Ambiente, Servizio Gestione Iniziative e Interventi per la Tutela e Valorizzazione Ambientale, Ufficio VIA PAUR FER – V.INC.A

- Settore Viabilità e Regolazione Circolazione Stradale
- al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Div. XII – Ispettorato Territoriale (Casa del Made in Italy) – Puglia Basilicata e Molise;
- al Comune di Brindisi (BR);
- al Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia;
- ad Arpa Puglia – Dipartimento Provinciale di Brindisi;
- ad Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
- a InnovaPuglia S.p.A.;
- al GSE S.p.A.;
- a Terna S.p.A.;
- ad E-distribuzione S.p.A.;
- a SNAM S.p.A.;
- alla LIGHTSOURCE RENEWABLE ENERGY ITALY SPV 10 S.r.l, in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 159/DIR/2025/00314

Sottoscrittori Proposta:

- Il Funzionario Istruttore
giovanni ranieri
- Il Funzionario Istruttore
Claudia Somma

Firmato digitalmente da:

Il Funzionario Istruttore
giovanni ranieri

Il Funzionario Istruttore
Claudia Somma

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Francesco Corvace